

**REGOLAMENTO (CE) N. 1244/95 DELLA COMMISSIONE****del 31 maggio 1995****che modifica il regolamento (CE) n. 1431/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime di importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 406/95<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione nel quadro del regime di importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 per il settore del pollame;considerando che l'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio<sup>(5)</sup>, ha soppresso i prelievi all'importazione e prevede l'applicazione esclusivamente dei dazi della tariffa doganale comune; che quindi è necessario adattare in conformità il regolamento (CE) n. 1431/94;

considerando che, per evitare speculazioni, è necessario modificare le condizioni di accesso al regime in esame;

considerando che il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1431/94 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
  - « a) il richiedente di un titolo di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver importato almeno 80 tonnellate (peso del prodotto) di prodotti di cui ai codici NC 0207, 1602 31 e 1602 39 nel corso di ciascuno dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di titolo. Tuttavia, sono esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti a consumatore finale. »
- 2) Negli allegati I, II e III, il termine « prelievo » è sostituito dai termini « dazio della tariffa doganale comune ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.<sup>(3)</sup> GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 44 del 28. 2. 1995, pag. 10.<sup>(5)</sup> GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.